



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM. Molise




Deliberazione n.08

Verbale n.12

Adunanza del 19/04/2018

Oggetto: Contestazione n.3 anno 2018 nei confronti della TLT Molise s.r.l. per presunta violazione dell'art.8, comma 2, Regolamento Agcom approvato con Del.353/11/CONS all. A del 23 giugno 2011.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciannove (19) del mese di Aprile nella sede di Via Colitto, 7 in Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM Molise, alla presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione decorrente dal 01/01/2018 per le attività delegate sottoscritta tra l'AGCOM ed il CO.RE.COM. Molise;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della Radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" allegato "A" alla delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011;

CONSIDERATO che nella seduta del 2 marzo 2018, dall'esame delle registrazioni dei programmi di TLT srl effettuate nel periodo dal 5 all' 11 dicembre 2017, è emerso a carico della predetta televisiva la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in quanto le suddette registrazioni, riportati su supporto usb sono di scarsa qualità audio-video e difficilmente leggibili in presunta violazione dell'art. 8, comma 2 del Nuovo Regolamento della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" emanato dall'Agcom con delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011 all.A che statuisce: "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*".

VISTO l'atto di accertamento n. 3/2018 del 02/03/2018 prot. 2534 con il quale il Servizio Corecom Molise ha contestato e notificato alla predetta emittente TLT srl la violazione della normativa innanzi citata;

VISTO l'art.9 del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* approvato con delibera Agcom n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 nonché l'art.18 della legge 24/11/1981 n.689 che consente agli interessati di presentare, al Corecom, avverso detto verbale in questione, giustificazioni, scritti difensivi e documenti entro il termine di gg.15 dalla notifica del citato verbale di contestazione della violazione amministrativa;

VISTA la memoria difensiva prodotta da TLT srl con allegato HD informatico delle registrazioni, depositata al Corecom in data 19/03/2018 prot. 3134/18 con la quale l'emittente televisiva ha dimostrato che le precedenti registrazioni relativamente al periodo 5/11 dicembre 2017, risultavano di cattiva qualità a causa dell'eccessiva compressione delle stesse sul supporto usb, tecnicamente inidoneo per lo scopo, mentre le medesime registrazioni riportate su disco HD esterno risultano perfettamente leggibili e di buona qualità come in atti;

RILEVATO che le giustificazioni addotte sono pienamente fondate e pertanto fanno decadere le presunte violazioni contestate mediante il verbale n.3/2018;

VISTO e condiviso il documento istruttorio del Responsabile del procedimento prot. 421 l del 18/04/2018;

RITENUTO pertanto di dover proporre all'Agcom l'archiviazione della contestazione in epigrafe;

Per i motivi indicati in premessa ed all'unanimità,


DELIBERA

1. Di proporre all'Agcom l'archiviazione del verbale di contestazione n.3/2018.
2. Di notificare alle parti e pubblicare sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità (www.agcom.it) il presente provvedimento.

Il verbalizzante
Dr.ssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. Andrea Latessa





Consiglio Regionale del Molise

Servizio di supporto al Co.re.com. e agli altri organi di garanzia
Ufficio radio TV e monitoraggio

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- PREMESSO** che con atto di accertamento n.3/2018 del 02/03/2018 è stata contestata alla società TLT srl con sede in Trivento via Cappuccini n.3, la presunta violazione dell'art.8 comma 2 del Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione Televisiva Terrestre in tecnica digitale, approvato con del. Agcom 353/11/CONS del 23/06/2011 *"in quanto le registrazioni audio/video prodotte su richiesta del Corecom relative alle trasmissioni televisive dal 5-11 dicembre 2017 erano di scarsa qualità audio/video;*
- CONSIDERATO** che l'emittente in opposizione alla predetta contestazione, ha presentato, al Corecom Molise, ai sensi dell'art.9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative dell'Agcom (Del.n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014) nonché l'art.18 della legge 24/11/1981 n.689, idonea memoria difensiva corredata dalle medesime registrazioni su supporto informatico HD esterno che si vedono e si sentono e sono anche perfettamente leggibili i contenuti;
- CONSIDERATO** che la cattiva qualità delle precedenti registrazioni sia stata causata dall'eccessiva compressione dei file scritti sulle pennette USB che durante l'esame producevano distorsione in audio e video;
- RITENUTO** che, per quanto sopra la sanzione può essere archiviata;

PROPONE al Comitato Corecom:

- di archiviare il procedimento in epigrafe per i motivi innanzi evidenziati.

Campobasso, 18/03/2018

Si condivide
Il Direttore
Angela Alfiero

L'istruttore
Francesco Colucci

Regione Molise
Consiglio Regionale

Prot. 0004211/18 Del 18/04/2018
Interna - Consiglio -

